

STATUTO DEL CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA "FILMSTUDIO 90"

Atto ricognitorio del circolo FILMSTUDIO 90

L'assemblea di Filmstudio 90, riunita nella sede sociale, in data 21 giugno 2016, riscontrati i termini della validità legale dell'Assemblea, preso atto dello Statuto fin qui vigente, ribadite le ragioni e la storia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto depositati in data 5 dicembre 1990, rogito notaio Franco Zito, Repertorio n°27556, Raccolta n°5793, registrato a Gavirate il 7 dicembre 1990 al n°1233 Serie 1, modificato in data 13 maggio 1998 alla presenza del notaio Franco Zito, Repertorio n°43792, Raccolta 11902, registrato a Gavirate il 15 maggio 1998 al n°824 Serie 1, ribadendo la continuità del progetto e delle finalità associative, visti gli Statuti nazionali di Arci e Ucca, al termine del dibattito d'Assemblea adotta il seguente nuovo Statuto.

Il presidente d'assemblea Giulio Rossini

il segretario d'assemblea Paola Ponti

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Varese via De Cristoforis n. 5, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "FILMSTUDIO 90" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione di Promozione Sociale "FILMSTUDIO 90", più avanti chiamata per brevità Circolo, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. Il Circolo persegue il fine di creare aggregazione sociale sul territorio attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica: in modo particolare si propone di contribuire con tutte le sue possibilità alla diffusione della cultura cinematografica, allo sviluppo degli scambi cinematografici tra i popoli, all'incoraggiamento della cinematografia sperimentale, allo studio e all'utilizzo delle nuove tecnologie audiovisive. Il Circolo vuole quindi porsi come punto di riferimento ideale e culturale in maniera stabile e duratura sul territorio, valorizzando il contesto culturale sotto ogni suo aspetto.

Art. 4. Il Circolo realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- organizzazione e gestione di eventi ed esposizioni a carattere specificatamente artistico, culturale e sociale quali, a titolo di esempio, proiezioni di film, rassegne, festival, concerti, esposizioni, spettacoli, mostre, presentazioni;
- promozione e organizzazione di conferenze, incontri pubblici, dibattiti;
- produzione di documentazione in qualunque forma editoriale possa essere di supporto alle attività e alle produzioni culturali;
- ogni altra attività consentita dalla normativa di riferimento e utile per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi il Circolo può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci del Circolo tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e abbiano compiuto il 18° anno di età. Si possono anche prevedere che vi siano soci minori d'età: in questo caso la richiesta e il diritto di voto verranno esercitati dal genitore che esercita la patria potestà ovvero da chi ne fa le veci.

Il Circolo esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio o una commissione istruita dal Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante alla prima riunione utile, in seguito alla quale il socio verrà iscritto nel Libro Soci del Circolo.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti a prescindere da eventuali categorie, così come previste dal regolamento soci: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative del Circolo, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza al Circolo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate. Il Circolo può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- α) per decesso;
- β) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- γ) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- δ) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 12. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo affissione dell'avviso di convocazione nella sede del Circolo e/o mediante invio di mail, almeno 15 giorni prima del giorno previsto e tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri ed eventualmente delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Circolo;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento del Circolo e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento del Circolo e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e/o mediante invio di mail almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Circolo: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento del Circolo e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, se viene a mancare il numero minimo di consiglieri di cui all'art. 19, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Circolo davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere, se nominato, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Circolo inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e

qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Quando non viene nominato, i compiti del Tesoriere vengono assolti dal Presidente.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti al Circolo. Il collegio rimane in carica 3 esercizi.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa del Circolo. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, quando nominato, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico finanziario consuntivo, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il documento di programmazione economica per l'anno in corso.

Art. 30. Le entrate del Circolo sono costituite da:

- a) quote associative e contributi;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni da soci e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Circolo. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà del Circolo.

Scioglimento del Circolo e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento del Circolo viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Circolo, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo eventualmente costituito in base alla Legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o alla federazione cui il Circolo aderisce, o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale del Circolo. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Si dà mandato al Consiglio di recepire cambiamenti allo Statuto divenuti obbligatori in forza di modifiche di legge o per modifiche di Statuti sovraordinati. Tali cambiamenti sono sottoposti alla prima assemblea utile. Il Consiglio ha mandato di effettuare cambiamenti connessi con i dati anagrafici nel caso si rendano necessari (sede legale, adempimenti simili).

